



## Le funzioni di "polizia ambientale"

7 maggio 2015

I compiti di polizia ambientale non sono assegnati ad un corpo specifico, bensì attribuiti a tutti coloro che svolgono funzioni di polizia giudiziaria (P.G.) ed a coloro che svolgono compiti amministrativi di vigilanza e controllo.

In particolare, la Corte di cassazione ha precisato, ad esempio, che «in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'attività di accertamento rientra nella competenza generale di tutta la P.G. senza distinzioni selettive, anche se in concreto esistono specializzazioni, inclusi tutti i soggetti che svolgono compiti amministrativi di vigilanza e controllo» (cfr. Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 1992, n. 12075).

L'art. 57 del codice di procedura penale attribuisce la **qualifica di agente e di ufficiale di P.G.** a soggetti specificamente individuati, quali, tra l'altro, gli appartenenti a Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato (come ribadito dall'art. 1, comma 2, della L. 36/2004), polizia municipale e provinciale, nonché il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Lo stesso articolo attribuisce tale qualifica anche a coloro ai quali tale qualifica viene attribuita da leggi o regolamenti, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni.

Merita ricordare, ad esempio, che ricoprono tale qualifica le guardie zoofile e le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche di animali (art. 6, comma 2, della legge n. 189 del 2004), gli ufficiali sanitari (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), gli ispettori dell'ISPRA (in ambito nucleare le relative attribuzioni sono assegnate dall'art. 10 del D.Lgs. 230/1995; relativamente alle ispezioni per i controlli relativi all'autorizzazione integrata ambientale di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in crisi, come per esempio l'ILVA di Taranto, l'attribuzione della qualifica di ufficiali di P.G. è stata operata dall'art. 2, comma 3, del D.L. 61/2013), il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco (artt. 6 e 19 del D.Lgs. 139/2006).

Coloro che svolgono funzioni di polizia giudiziaria devono, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (art. 55 c.p.p.).

**Le funzioni di polizia amministrativa** sono invece considerate strumentali rispetto a quelle amministrative attribuite o delegate agli enti interessati. Si ricorda, infatti, l'art. 158, comma 2, del d.lgs. 112/1998, secondo cui le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite e che la delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende l'esercizio delle connesse funzioni e dei compiti di polizia amministrativa.

Le disposizioni dettate dal d.lgs. 112/1998 sono espressamente fatte salve, ad esempio, dall'art. 195, comma 5, del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente) che, nel disciplinare le competenze attribuite allo Stato in materia di rifiuti, dispone che ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, provvedono il Comando Carabinieri Tutela Ambiente (CCTA) e il Corpo delle Capitanerie di porto e che possono altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato, la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.

Occorre inoltre richiamare alcune disposizioni specifiche contenute nella normativa ambientale finalizzate ad istituire **specifiche sezioni degli organi di P.G.** e a porle **alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente** oppure finalizzate a garantire un **collegamento tra il Ministero e gli organi di polizia**.

Si ricorda in particolare l'istituzione, operata dall'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri, poi denominato "Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente" (CCTA) in seguito all'approvazione della L. 93/2001 (art. 17, comma 1).

Tale norma dispone che, per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi

reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.

Tale disposizione viene ribadita dall'art. 11 del regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente (D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142), che prevede che il Ministro, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si possa avvalere (ai sensi del citato comma 4 dell'art. 8 della L. 349/1986), previa intesa con i Ministri competenti, del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), del Corpo forestale dello Stato, dei reparti del Corpo della guardia di finanza e dei reparti delle forze di polizia. Lo stesso articolo ribadisce che il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell'ambiente, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero, e che presso il Ministero opera, alle dipendenze funzionali del Ministro, il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito dall'art. 20 della L. 179/2002.

Quanto alle **funzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale** (ISPRA, istituito dal D.L. 112/2008 in luogo della preesistente Agenzia per la protezione dell'ambiente) e del sistema **delle agenzie ambientali** relative ai compiti di controllo, l'art. 2, comma 4, dello statuto dell'ISPRA (approvato con D.M. Ambiente 27 novembre 2013) dispone che lo stesso Istituto:

a) svolge, direttamente e attraverso la collaborazione con il sistema nazionale delle agenzie ambientali e gli altri enti competenti, attività di monitoraggio e controlli ambientali nell'ambito delle competenze istituzionali, nonché a fronte di specifiche richieste del Ministero vigilante o di altri soggetti titolari;

b) promuove lo sviluppo del sistema nazionale delle agenzie e dei controlli ambientali di cui cura il coordinamento e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori;

d) interviene su richiesta del Ministro o delle regioni, nell'ambito delle attività di controllo anche di natura ispettiva, di interesse nazionale o che richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale.

In considerazione della molteplicità di soggetti competenti sono state dettate **disposizioni di coordinamento**. A titolo di esempio, si ricorda l'art. 6 della L. 189/2004 (recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), che, al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, ha previsto l'emanazione di un apposito decreto per la definizione delle modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale (D.M. Interno 23 marzo 2007, pubblicato nella G.U. 7 maggio 2007, n. 104).